



SENT. 62/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Rita LORETO

Presidente

Ida CONTINO

Consigliere

Lucia d'AMBROSIO

Consigliere

Roberto RIZZI

Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, iscritto al n.61442 del registro segreteria,

proposto da:

Agostino ZIRILLI, nato a Rosarno (RC) il 25 febbraio 1955, (C.f.

ZRLGTN55B25H558Y), rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo

Rolando Riccardi del foro di Roma (c.f. RCCRCR70S19L682O),

indirizzo di posta elettronica certificata

riccardorolandoriccardi@ordineavvocatiroma.org, presso il cui studio

in Roma, via XX Settembre n.118, è elettivamente domiciliato,

nei confronti di

- PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del

Procuratore generale p.t.;

- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la

Calabria, in persona del Procuratore regionale p.t.;

- Maria Gilda LOIACONO, nata a Rosarno (RC) il 14 ottobre 1965, (C.f. LCNMGL65R54H558U), rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Andrea Alvaro del Foro di Palmi (c.f. LVRNDR71D02H224T), elettivamente domiciliata in Catanzaro, via E. De Riso n.79, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Sodano, indirizzo di posta elettronica certificata andreaalvaro@pec.studiolegalealvaro.it;

avverso

la sentenza n.239/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, depositata il 27 dicembre 2023.

Visto l'atto di appello e tutti i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 6 marzo 2025, celebrata con l'assistenza del segretario Dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Riccardo Rolando Riccardi per l'appellante e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Dott. Arturo Iadecola.

FATTO

I. Si premette che con sentenza n.229/2022, depositata il 28 dicembre 2022, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria ha condannato la signora Maria Gilda LOIACONO, in solido con la società Aster Consult s.r.l. (C.F./P.IVA 01343370803) di cui era legale rappresentante, al risarcimento di euro 2.343.729,18 (oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali) in favore della Regione Calabria, per avere indebitamente percepito contributi eurounitari per la realizzazione di progetti industriali.

II. Con la successiva sentenza n.239/2023 depositata il 27 dicembre

2023, oggetto del presente appello, la medesima Sezione giurisdizionale, in accoglimento dell'azione revocatoria proposta dalla Procura regionale per conservare la garanzia patrimoniale del credito risarcitorio accertato con la sentenza n. 229/2022, ha dichiarato inefficace, nei confronti della Regione Calabria, l'atto a rogito notarile n.61624 del Repertorio, Raccolta n.17561 del 22 gennaio 2021, per notaio Marcella Clara Reni, con il quale la signora Maria Gilda LOIACONO ha trasferito, a titolo oneroso, all'ex marito Agostino ZIRILLI la piena proprietà dei diritti, pari a $\frac{1}{4}$ (25%) dell'intero, sull'appartamento per civile abitazione sito in San Ferdinando (RC), via Gioacchino Rossini n.37 (individuato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di San Ferdinando al foglio 31, particella 882, via Rossini n.31).

La Sezione ha, altresì, dichiarato inammissibili le richieste testimoniali presentate dalle parti, in alcuni casi perché ritenute non rilevanti ai fini della decisione in quanto riguardanti circostanze già documentate, non contestate o comunque ininfluenti ai fini del giudizio (es. trasferimento della LOIACONO a Cantù nell'anno 2017), in altri casi per l'interesse diretto nella causa dei testimoni indicati (le due figlie dei convenuti che, in quanto eredi, secondo il giudice di primo grado sarebbero naturalmente pregiudicate da un eventuale accoglimento dell'azione revocatoria).

III. Risulta dagli atti di causa che lo ZIRILLI e la LOIACONO hanno contratto matrimonio il 10 gennaio 1987 e hanno due figlie adulte (dall'accordo per lo scioglimento del matrimonio risultano nate,

rispettivamente, il OMISSIS e il OMISSIS). Con atto del 19 settembre 2002 hanno acquistato l'immobile in argomento, già casa coniugale e attuale residenza del solo ZIRILLI, nella misura di $\frac{1}{2}$ (50%) in favore dello ZIRILLI e $\frac{1}{4}$ (25%) ciascuno, in regime di comunione di beni, in favore degli stessi ZIRILLI e LOIACONO. L'erogazione dei contributi pubblici che la citata sentenza n.229/2022 ha ritenuto illecitamente percepiti è avvenuta nel corso dell'anno 2015.

La signora LOIACONO ha trasferito la residenza a Cantù (CO) dal 18 ottobre 2017 (luogo anche di attuale residenza); il 21 maggio 2019 ha avuto luogo l'accordo di separazione davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Ferdinando (RC), successivamente confermato il 20 giugno 2019. Agli atti risulta un accordo di separazione consensuale, privo di data ma collocabile, alla luce della documentazione prodotta, nel settembre dell'anno 2020, nel quale la LOIACONO si impegnavo a trasferire la propria quota di proprietà dell'immobile in argomento al prezzo di euro 20.000,00.

Lo ZIRILLI ha pagato alla LOIACONO la somma concordata (euro 20.000,00 complessivi), in n.6 rate tra il 22 giugno 2020 e il 21 gennaio 2021. Il 22 ottobre 2020 alla LOIACONO risulta notificato l'avviso di garanzia relativo al procedimento penale riguardante il finanziamento; il 20 novembre 2020 la Guardia di Finanza ha trasmesso alla Procura contabile la notizia di danno.

In data 22 gennaio 2021 è stato stipulato l'atto di compravendita oggetto di contestazione (nell'atto viene riportato il nulla osta del 12 gennaio 2021 all'accordo di divorzio ex art.6 del d.l. n.132/2014);

inoltre, sul bene oggetto dell'atto di compravendita risulta iscritta una ipoteca giudiziale per un importo di euro 10.000,00 (nell'atto di compravendita risulta anche una ipoteca legale).

In data 19 aprile 2021 è stato notificato alla LOIACONO l'invito a dedurre all'origine della indicata sentenza n.229/2022, a sua volta depositata il 28 dicembre 2022, attualmente oggetto di gravame e non irrevocabile (la relativa sentenza di appello non risulta depositata).

IV. Come già anticipato, la sentenza oggetto dell'odierno giudizio ha accolto l'azione revocatoria proposta dalla Procura regionale, con conseguente dichiarazione di inefficacia, nei confronti della Regione Calabria, dell'atto di compravendita immobiliare stipulato il 22 gennaio 2021 da Maria Gilda LOIACONO e Agostino ZIRILLI.

Il Collegio di prime cure ha, in primo luogo, osservato che anche il credito eventuale o litigioso abilita l'avente diritto all'esperimento dell'azione revocatoria: non assumerebbe, quindi, alcuna rilevanza la circostanza che il credito in argomento derivi da una sentenza non irrevocabile o che sul bene risulti iscritta una ipoteca giudiziale.

Ha quindi precisato che, nel caso in esame, il sorgere del credito, rappresentato dalla indebita percezione di finanziamenti pubblici avvenuta nell'anno 2015 e non dal relativo accertamento giudiziale concretizzatosi il 28 dicembre 2022 - data del deposito della sentenza di condanna n.229/2022 - precede l'atto dispositivo impugnato, che risulta stipulato il 22 gennaio 2021. Trattandosi di atto dispositivo a titolo oneroso, successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore e del terzo acquirente, che

mediante lo stesso atto il debitore diminuisca il patrimonio, riducendo la garanzia spettante al creditore ex art.2740 c.c. (il quale stabilisce che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri). Inoltre, la prova della suddetta consapevolezza può essere data anche mediante presunzioni semplici (es. vincolo di parentela tra debitore e terzo che renderebbe inverosimile la mancata conoscenza della situazione debitoria).

Sostiene inoltre il primo giudice che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, e cioè *l'eventus damni*, può ravvisarsi nella circostanza che l'atto di disposizione rende la realizzazione del diritto del creditore incerta o difficoltosa, mentre non assume rilevanza l'esiguità del valore dell'atto dispositivo rispetto al credito vantato.

V. Con specifico riferimento al caso di specie, la Sezione territoriale ha ritenuto sussistente *l'eventus damni* sull'assunto che i convenuti non avessero dato prova che il residuo patrimonio della LOIACONO fosse sufficiente a soddisfare il credito liquidato nella sentenza di condanna e che, anzi, la quota di proprietà oggetto dell'atto dispositivo risultasse essere l'unica proprietà immobiliare della debitrice.

Quanto all'elemento soggettivo, i primi giudici hanno ritenuto che la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (nella specie, la Regione Calabria) fosse sufficientemente dimostrata dalla circostanza che, al momento del sorgere del credito (erogazione del contributo nell'anno 2015), la LOIACONO e lo ZIRILLI erano ancora sposati e dall'interesse dello ZIRILLI a porre al riparo da eventuali pretese erariali l'immobile in cui lo stesso viveva (e di cui risultava già

proprietario nella misura del 75%). Inoltre, sotto lo specifico profilo del *consilium fraudis*, hanno ritenuto che dovesse considerarsi del tutto inverosimile che le due figlie adulte dei due ex coniugi non avessero informato il padre delle vicende giudiziarie in cui era stata coinvolta la madre.

VI. Avverso tale sentenza ha proposto appello lo ZIRILLI.

Con il primo motivo ha contestato in via preliminare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la dichiarazione di inammissibilità delle richieste testimoniali formulate nel giudizio di primo grado, atteso che le due figlie non avrebbero alcun interesse attuale e concreto nella causa (il loro interesse sarebbe solo eventuale e futuro). Ha quindi chiesto che il collegio d'appello, rinnovando l'istruttoria omessa nel giudizio di primo grado, voglia ammettere i capitoli di prova già a suo tempo formulati.

VII. Con il secondo e il terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riscontrato la sussistenza del *consilium fraudis* nella signora Loiacono e della *scientia fraudis* nel sig. Zirilli. A suo avviso mancherebbe la prova della consapevolezza dell'appellante di arrecare un pregiudizio al creditore; anzi, neppure la persona indagata, dottoressa Loiacono, era a conoscenza della sussistenza di un procedimento a suo carico (penale o contabile) all'atto della stipula degli accordi di separazione, i quali prevedevano il trasferimento da parte della Loiacono della quota di proprietà dell'immobile in favore del coniuge Zirilli. Il tutto sarebbe, quindi, avvenuto, nell'ambito degli

accordi intervenuti per la risoluzione della crisi familiare, e ciò sarebbe comprovato dal fatto che, anche se l'atto di compravendita sia datato 22 gennaio 2021, gli accordi era già stati presi e concordati, tanto più che i pagamenti erano già in corso sin dal giugno 2020 e si erano conclusi a gennaio 2021, quando interviene il trasferimento di proprietà.

Né sarebbe sufficiente il mero vincolo parentale a dimostrare la consapevolezza da parte dello Zirilli delle vicende che avevano riguardato l'ex moglie, di cui era venuto a conoscenza solo nell'anno 2023, quando è stato citato in giudizio con l'azione revocatoria.

Reputa quindi l'appellante che sia da escludere la conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, tanto più che si è trattato di una cessione di una quota pari a un quarto dell'immobile, avvenuta a titolo oneroso e a un prezzo (€ 20.000,00) corrispondente ai valori di mercato. Non si potrebbe, inoltre, neppure considerare il pregiudizio dal punto di vista qualitativo arrecato al patrimonio della Loiacono, se solo si considera che la compravendita ha permesso di trasformare in liquidità una quota di un bene che aveva valore di mercato pari a zero, attesa l'improbabile evenienza che potesse sorgere l'interesse di alcuno ad acquistare la quota di un bene che, per i rimanenti tre quarti, era di proprietà dello Zirilli, il quale stabilmente vi abitava.

Nell'atto di appello viene, quindi, evidenziato che mancherebbe la prova che lo ZIRILLI fosse a conoscenza della situazione al momento della stipulazione dell'atto dispositivo contestato e che sarebbe stato

violato l'art.2729 c.c. secondo il quale le presunzioni sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

VIII. Con ulteriore motivo l'appellante ha altresì contestato la condanna al pagamento delle spese di giustizia, attesa l'infondatezza delle statuizioni della sentenza gravata. Lo Zirilli ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria n.239/2023, con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

IX. Con atto in data 10 febbraio 2025 la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, con le quali ha sostenuto l'infondatezza dell'appello, osservando – quanto al requisito soggettivo - che alla data di stipula dell'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria (22 gennaio 2021) la LOIACONO, a seguito della notifica del relativo avviso di garanzia (22 ottobre 2020), era a conoscenza della pendenza di un procedimento penale e del conseguente rischio che potesse esser fatto valere il diritto della Regione Calabria alla ripetizione delle somme erogate oppure al risarcimento del danno.

Peraltro, l'esistenza di un legame familiare tra la LOIACONO e lo ZIRILLI determinerebbe la presunzione che il secondo avesse consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.

Secondo la Procura generale, inoltre, non sarebbe meritevole di accoglimento la richiesta di esame testimoniale delle figlie in quanto le stesse sarebbero interessate dall'esito della controversia per la loro

aspettativa di successione riferita al bene in questione e non sarebbe accoglibile neppure la richiesta di riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, atteso che trattasi di diretta conseguenza della sentenza di accoglimento. In conclusione, ha chiesto di respingere l'atto di appello con condanna dell'appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio.

X. Alla odierna pubblica udienza, l'avvocato Riccardi per l'appellante e il rappresentante del Pubblico Ministero hanno riepilogato le proprie rispettive conclusioni, chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

1. Il presente giudizio riguarda l'appello per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria n.239/2023, con la quale è stata accolta l'azione revocatoria, proposta dalla Procura regionale, per far dichiarare l'inefficacia, nei confronti della Regione Calabria, di un atto dispositivo tra Maria Gilda LOIACONO (condannata con precedente sentenza n.229/2022 della stessa Sezione giurisdizionale regionale, in solido con la società Aster Consult s.r.l., a risarcire alla Regione Calabria euro 2.343.729,18) e l'ex coniuge Agostino ZIRILLI.

2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della signora Maria Gilda LOIACONO in quanto la stessa, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.

3. Prima di entrare nel merito della questione, risulta utile illustrare la normativa vigente in materia di azione revocatoria, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti per il presente giudizio.

L'art.2901 c.c. dispone che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può chiedere che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. L'azione revocatoria è, dunque, un'azione prevista in favore del creditore al fine di evitare che il debitore compia atti con i quali si spogli dei propri beni sottraendoli conseguentemente al soddisfacimento del creditore. Tale azione è, quindi, un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui scopo è quello di far dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale con i quali il debitore ha arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore.

L'azione revocatoria presuppone la diminuzione del patrimonio del debitore (c.d. "*eventus damni*") e la consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio al creditore (c.d. "*consilium fraudis*") e tali requisiti sono sufficienti per dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo a titolo gratuito.

Se, invece, l'atto dispositivo è – come nel caso di specie - a titolo oneroso, è necessaria anche la consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato al creditore (c.d. "*scientia fraudis*").

La prova della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato al creditore, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria nel caso di atto dispositivo oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresi vincoli parentali o di convivenza extramatrimoniale (*ex multis*, Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 9 giugno

2020, n.10928). Gli indici presuntivi della malafede del terzo acquirente, in conformità a quanto disposto dall'art.2729 c.c., devono essere gravi, precisi e concordanti (Cass. civ., Sez. III, ordinanza 21 luglio 2022, n.22824).

Secondo pacifica giurisprudenza, per stabilire se il credito eventuale e/o litigioso sia sorto prima o dopo l'atto dispositivo è necessario fare riferimento alla data dell'illecito e non alla data dell'accertamento giudiziale (*ex plurimis*, Cass. civ., Sez. III, 10 giugno 2020, n.11121).

4. Il quadro normativo e giurisprudenziale appena illustrato trova conferma anche dinanzi al giudice contabile. Con l'art.1, comma 174, della legge n.266/2005, successivamente ripreso dall'art.73 c.g.c., all'espresso fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, il legislatore ha infatti attribuito al Procuratore regionale della Corte dei conti il potere di disporre di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del Codice civile, tra i quali rientra l'azione revocatoria. Siffatto rimedio, esercitato dal Procuratore regionale della Corte dei conti per la tutela dei crediti erariali, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti in considerazione della natura accessoria e strumentale di tale azione rispetto alla riparazione del danno erariale (Cass., SS.UU., 22 ottobre 2021, n.29561).

5. Tanto premesso, alla luce dell'*excursus* normativo e giurisprudenziale appena esposto, il Collegio ritiene che meritino accoglimento le censure esposte nel secondo e nel terzo motivo di

appello, con cui lo Zirilli contesta la sussistenza della prova

dell'elemento soggettivo nei partecipanti all'atto di compravendita.

E invero, considerato che l'atto, a titolo oneroso, oggetto dell'azione

revocatoria è successivo al sorgere del credito, questa conclusione

risulta dimostrata, innanzitutto, dalla circostanza che l'avvio del

giudizio penale e del procedimento contabile a carico della LOIACONO

è stato reso noto alla medesima, rispettivamente, in data 22 ottobre

2020 (data della notifica dell'avviso di garanzia da parte della Procura

della Repubblica di Palmi) e in data 19 aprile 2021 (di notifica

dell'invito a dedurre da parte della Procura contabile), quindi in date

successive gli accordi di separazione, risalenti al 2019, e alla

negoziazione assistita del settembre 2020, con cui la LOIACONO si

impegnava a trasferire al coniuge la propria quota dell'immobile al

prezzo di euro 20.000,00. Pertanto, al momento degli accordi di

separazione lo ZIRILLI non poteva essere a conoscenza della

sussistenza del debito erariale a carico della LOIACONO, se neppure

la stessa interessata era consapevole dell'avvio nei suoi confronti del

procedimento penale e del procedimento contabile indicati.

Rileva, altresì, il Collegio che appare condivisibile quanto sostenuto

dall'appellante in ordine alla ulteriore circostanza che il pagamento da

parte dello Zirilli della prima rata dell'importo concordato (euro

20.000,00) è avvenuto già nel giugno 2020, quindi prima della notifica

dell'avviso di garanzia alla Loiacono (22 ottobre 2020) e che la

consapevolezza di sottrarre il bene al creditore è smentita dal fatto che,

laddove ci fosse stata questa intenzione, l'atto sarebbe stato stipulato

anni prima, ad esempio nell'anno 2015 quando è avvenuto il finanziamento pubblico illecito.

5.1 Manca, dunque, la prova del *consilium fraudis* nella Loiacono, ma non sussiste neppure la prova della *scientia fraudis* dello Zirilli, atteso che non vi era comunque alcun motivo per la LOIACONO, da anni residente altrove, di informare l'ex coniuge, anche per il tramite delle figlie, delle sue vicende giudiziarie (non risulta peraltro provata neppure la conoscenza delle vicende giudiziarie della madre da parte delle figlie).

Non vi è dunque alcuna prova o indizio grave, preciso e concordante che lo ZIRILLI, il quale al momento della stipulazione del contratto di compravendita era da tempo separato e residente in luogo diverso dalla LOIACONO, fosse venuto a conoscenza della questione, neppure a seguito dell'interessamento delle figlie.

6. In conclusione, tenuto conto dell'evolversi dei fatti, deve ritenersi meritevole di accoglimento quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, e cioè che l'atto traslativo in contestazione si inserisce nell'ambito di una crisi matrimoniale ed è servito a regolare gli accordi di divorzio fra i due coniugi.

Il trasferimento della quota, dunque, ragionevolmente deve considerarsi un atto dovuto da parte della signora Loiacono che, già da giugno 2020, riceveva i pagamenti dal signor Zirilli per il trasferimento della quota; l'avviso di garanzia (e, ancor più, l'invito a dedurre) è intervenuto dopo, quando ormai gli accordi di divorzio erano stati sottoscritti.

7. Aggiungasi che non si ritiene di condividere le considerazioni di contrario avviso formulate dalla Procura generale: anche se l'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria è stato stipulato in data successiva (22 gennaio 2021) alla notifica dell'avviso di garanzia riguardante la vicenda (22 ottobre 2020), l'accordo traslativo era intervenuto precedentemente e il corrispondente pagamento aveva avuto inizio in data anteriore. In assenza di qualsiasi prova di consapevolezza del pregiudizio erariale, infatti, non può, attesa la peculiarità del caso di specie, ritenersi sufficiente il mero vincolo parentale con l'acquirente, essendo necessari ulteriori elementi di anomalia dell'operazione, quali ad esempio la coabitazione o il mancato pagamento del prezzo, entrambi mancanti nel caso di specie.

8. L'accoglimento dell'appello per le ragioni illustrate assorbe ogni altra questione, ivi compresa la doglianza relativa alla richiesta prova testimoniale.

Conclusivamente, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere integralmente riformata la sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'azione revocatoria promossa dalla Procura regionale.

9. Nulla per le spese per entrambi i gradi di giudizio, non versandosi nell'ipotesi di cui all'art.31 comma 2, c.g.c. e considerata la natura di parte solo formale della Procura contabile (Sez. I Appello, 18 febbraio 2021, n.38).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale

d'appello, definitivamente pronunciando:

- accoglie l'appello proposto da Agostino ZIRILLI e, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetta l'azione revocatoria proposta dalla Procura regionale per la Regione Calabria avverso l'atto a rogito notarile n.61624 del Repertorio, Raccolta n.17561, del 22 gennaio 2021, per notaio Marcella Clara Reni, Notaio in Palmi (RC), con il quale Maria Gilda LOIACONO ha trasferito a titolo oneroso all'ex marito Agostino ZIRILLI la piena proprietà dei diritti, pari a ¼ (un quarto) dell'intero, sull'appartamento per civile abitazione sito in San Ferdinando (RC), via Gioacchino Rossini n.37, identificato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di San Ferdinando al foglio 31, particella 882, via Rossini n.31;

- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale volta alla revocatoria dell'atto indicato.

Nulla per le spese per entrambi i gradi di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.

L'Estensore	Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore)	(Pres. Rita Loreto)

f.to digitalmente *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 24 MAR. 2025

P. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

[illegible][illegible][illegible]